



# TRIBUNALE DI TERNI

Corso del Popolo 40 - 05100 TERNI – Tel 0744/3981  
e-mail: [tribunale.terni@giustizia.it](mailto:tribunale.terni@giustizia.it)

N° 501/2020 Prot.

Terni, 10 marzo 2020

AL SIGNOR PRESIDENTE  
Della CORTE DI APPELLO

PERUGIA

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE  
Presso la CORTE DI APPELLO

PERUGIA

AL SIGNOR PROCURATORE  
DELLA REPUBBLICA

TERNI

AL SIGNOR PRESIDENTE  
ORDINE AVVOCATI

TERNI

AI MAGISTRATI

SEDE

AI GIUDICI ONORARI

SEDE

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO

SEDE

**OGGETTO:** MISURE ORGANIZZATIVE IN ATTUAZIONE D.L. 8/3/2020 N° 11 e PROVVEDIMENTO D.G.S.I.A. 10/3/2020 Prot. n° 3413.ID

Trasmetto il provvedimento, adottato in data odierna, circa le modalità di tenuta delle udienze indifferibili relative a soggetti detenuti.

IL PRESIDENTE  
dott.ssa Rosanna Ianniello



## TRIBUNALE DI TERNI

### *Il Presidente del Tribunale*

Visto il decreto legge n. 11 dell' 8\3\2020, con il quale sono state dettate norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione alla emergenza Coronavirus;

considerato che in detto decreto è stato, in particolare, previsto che “...*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271....*”;

Visto il provvedimento 10 marzo 2020, emesso dal Ministero della Giustizia (Direzione Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati) ad integrazione del decreto legge n. 11\2020;

Rilevato che le *udienze indifferibili relative a soggetti detenuti* non potranno essere celebrate presso questo Ufficio mediante videoconferenza, mancando le attrezzature tecniche necessarie (la richiesta rivolta da questo Ufficio al Ministero risulta approvata sin dall'aprile 2019 ma sinora il Ministero non ha provveduto a dotare l'ufficio degli impianti necessari);

Considerato che nel provvedimento ministeriale si dispone che, in alternativa alla videoconferenza, “...*possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento ( Skype for Business e Teams) laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità....*”

Considerato che le garanzie difensive stabilite ai commi 3, 4 e 5 art. 146 bis dispos. att. c.p.p non sembrano rinunciabili, essendo direttamente attinenti

all'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Considerato che non appare praticabile la soluzione di utilizzare gli impianti di video-conferenza esistenti presso il Tribunale di Perugia, per le seguenti ragioni:

Perugia dista circa 80 Km da Terni;

l'utilizzo degli impianti di video-conferenza dovrebbero essere condivisi e concordati con i magistrati di quell'ufficio;

i trasferimenti a Perugia dovrebbero avvenire impiegando i soli 2 autisti disponibili (naturalmente nella fascia oraria dello svolgimento dell'attività lavorativa) ed utilizzando le due autovetture a disposizione del Tribunale di Terni, due Fiat Punto di non recente immatricolazione;

lo spostamento in macchina, da Terni a Perugia e viceversa, porrebbe i soggetti interessati (magistrato, autista e cancelliere) nella condizione di trovarsi a stretto contatto durante il viaggio di andata (oltre un'ora) e di ritorno (oltre un'ora), con possibili pericoli di contagio tra loro e con il personale presente presso gli uffici giudiziari di Perugia

### **OSSERVA**

Poiché i magistrati di questo Ufficio non dispongono di impianti per la videoconferenza, essi debbono (e non "...*possono*...") fare ricorso ai collegamenti da remoto per assicurare la tenuta delle udienze in tutti i casi in cui ciò sia necessario (in sintesi: convalide arresti e fermi; scadenza dei termini cautelari nel periodo di sospensione; processi a carico di detenuti che ne facciano richiesta).

Nell'utilizzo dei collegamenti da remoto rimane l'esigenza di garantire sempre e comunque - pena la violazione del diritto alla difesa e le nullità che ne possono derivare - il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 146 bis dispos. att. c.p.p., ed in particolare nei commi 3 (necessità di assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto o la pluralità di detenuti interessati al processo), 4 (conversazioni riservate tra imputato e difensore o tra questi ed il sostituto presente presso la struttura carceraria) e 5 (equiparazione all'aula di udienza del luogo dove l'imputato si collega in videoconferenza).

Non è possibile effettuare alcuna valutazione preventiva circa la sussistenza dell'esigenza di "...*fonìa riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore*..." poiché, come è evidente, l'esigenza di colloqui riservati può sorgere in qualunque momento nel corso dell'udienza: ciò è così vero che l'art. 146 bis prevede al comma 4, ed in via generale, la possibilità di colloqui riservati "...*per mezzo di strumenti tecnici idonei*..." (solitamente le linee telefoniche tra l'aula di udienza e gli istituti penitenziari).

Altrettanto imprescindibile è la necessità di assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto o la pluralità di detenuti interessati al processo, al fine di rendere effettiva la partecipazione al dibattimento.

Il mancato rispetto delle previsioni indicate determinerebbe, come detto, la violazione di precisi diritti della difesa.

Posto che questo ufficio si trova nella necessità – e non nella mera eventualità – di utilizzare i collegamenti da remoto con “...i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione...” ovvero Skype for Business e Teams, occorre dettare le seguenti disposizioni integrative, nel rispetto dei diritti della difesa ed in conformità con quanto disposto dall'art. 146 bis dispos. att. c.p.p.

1. Nei casi di udienze indifferibili, i collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto o gli istituti penitenziari saranno effettuati utilizzando i programmi sopra indicati.
2. Il giudice che procede (art. 146 bis comma 2) dovrà dare comunicazione alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza, sia pure nella forma specifica del programma utilizzato.
3. Nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente, anche per l'esame dell'imputato, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti - al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis (l'assenza di ausiliario del giudice per l'esame dell'imputato non rende invalido l'atto, come precisata da Cassazione sezione 1 sentenza 25662 del 25\5\2004).
4. Qualora vi siano più soggetti detenuti, dovranno essere attivati, utilizzando i programmi sopra indicati, più collegamenti in remoto, al fine di garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza e la pluralità di detenuti interessati al processo.
5. Qualora sorga l'esigenza di conversazioni riservate tra imputato e difensore, l'udienza dovrà essere sospesa al fine di consentire tali comunicazioni, che saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario o, in caso di impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice: in

tal caso, parimenti dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata.

6. Delle modalità di tenuta dell'udienza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale.

Terni 10 marzo 2020

*Il Presidente*

*Rosanna Ianniello*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosanna Ianniello', written in a cursive style.